

Registro Generale n. 19294/2010

Camera di Consiglio 07.10.2010

Sentenza n. 1172

38224/10

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
per diritti € 1,32  
il 28/10/10  
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale




composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Enrico Alfieri
- 1. dott. Alfredo Teresi
- 2. dott. Amedeo Franco
- 3. dott. Silvio Amoresano
- 4. dott. Santi Gazzara

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 28 OTT. 2010  
Il Funzionario Giudiziario  
Prolo MENSURATI

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Udine in data 11.02.2010 che, ex art. 424 e 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato di cui all'art. 10 d. lgs. n. 74/2000 perché il fatto non sussiste;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;  
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;  
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Fausto De Santis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

osserva

Con sentenza in data 11.02.2010 il GIP del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di di cui all'art. 10 d. lgs. n. 74/2000 [per avere, quale titolare di un'impresa meccanica, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari dell'impresa. In particolare, gli ufficiali della guardia di Finanza non avevano rinvenuto presso la sede dell'impresa e presso l'abitazione del titolare dodici fatture emesse nel periodo d'imposta 2007, che venivano acquisite dai clienti dell'impresa] perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza, pronunciata in sede di udienza preliminare, dava atto che l'omesso rinvenimento aveva determinato l'oggettiva impossibilità di ricostruire fedelmente i redditi e il volume d'affari dell'impresa e che non aveva prodotto effetto sanante l'avvenuta acquisizione delle fatture presso terzi e, affermato che il reato *de quo* non è configurabile quando la documentazione non sia mai stata conservata, rilevava che, nella specie, era impossibile stabilire se il mancato rinvenimento si riferisse

*ad un'omissione originaria o a una sopravvenuta attività di eliminazione, donde la declaratoria d'improcedibilità.*

Avverso la sentenza proponevano ricorsi per cassazione il PG e il PM denunciando violazione di legge sulla pronuncia d'improcedibilità avendo il GIP consapevolmente dissentito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte sulla materia *de qua* richiamando una massima che non si attagliava al caso in esame stante che l'accertata omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integrava il reato tributario contestato perché, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell'impresa.

Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi sono fondati.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 4, primo comma lettera *b*), della legge n. 516/1982 è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dall'art. 10 dal d. lgs. n. 74/ 2000 [Cassazione Sezione III, n. 10873/2001, Rinaldi e altri, RV. 218958], sicché è ancora valido l'orientamento prevalente di questa Corte [Cassazione Sezione III n. 3332/1991 n. 3332, Palese, RV. 186657], secondo cui l'occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.

Inoltre, l'impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il profilo contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all'esterno e in modo indiretto, perché è sufficiente un'impossibilità relativa [Cassazione Sez. III n. 7065/1989, Zeli RV. 181321; Cassazione Sezione III, 194/1992, Vergassola RV. 188870].

Il reato è configurabile ove ricorra l'impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume di affari o dei redditi in uno con il dolo specifico di evasione, ma è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dall'art. otto del d.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 20 d.P.R. n.633/ 1972 [Cassazione Sezione III n. 786/2002, Russo, RV. 221615].

Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l'istituzione da parte della società amministrata dall'imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla Guardia di Finanza, essendo stato accertato che il predetto nel periodo d'imposta 2007 ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.


Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

**PQM**

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7.10.2010.

il consigliere estensore



il presidente

